



ISTITUTO COMPRENSIVO V di UDINE		
12 DIC 2017		
PROT. N°	_____	
TIT	CL	FASC.

## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

### Art. 1

#### Finalità ed ambito di applicazione

1. La SCUOLA procede al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 6) del D. Lgs. n. 165/2001, nella versione vigente, avute presenti, inoltre, le specificazioni riportate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e quanto previsto nell'art. 40 del D.I. n. 44/2001.
2. Gli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di cui al comma 1) possono essere conferiti a categorie di soggetti estranei alla SCUOLA quando non sia possibile avvalersi di :
  - prestazioni ordinarie o straordinarie del personale interno in servizio presso la SCUOLA .
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a disciplinare le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dalle disposizioni normative citate al punto 1 nei seguenti casi :
  - affidamento di incarichi nell'ambito dello svolgimento di progetti particolari e per programmi di ricerca e sperimentazione previsti e deliberati nel P.T.O.F. e Programma Annuale ;
  - affidamento di incarichi per particolari attività ed insegnamenti di supporto alla didattica previsti e deliberati nel P.T.O.F. e Programma Annuale ;
  - affidamento di incarichi per effettuare corsi di formazione e aggiornamento del personale dipendente in servizio previsti e deliberati nel P.T.O.F. e Programma Annuale .
4. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi individuali conferiti a persone fisiche, riconducibili alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 Contratto d'opera , 2230 Contratto di prestazione d'opera intellettuale del codice civile nonché per gli aspetti fiscali dagli articoli 53 Redditi di lavoro autonomo , 67 Redditi diversi , 50 c.1) lett. c-bis Collaborazioni coordinate e continuative del DPR n. 917/86 oltre che l'art. 409 c. 3) del C.P.C. e norme specifiche di settore D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, per associazioni ed enti non commerciali se previste e compatibili .
5. Non sono disciplinati da questo regolamento ai fini della procedura comparativa tutti gli incarichi che :
  - hanno per oggetto la prestazione di servizi previsti dal D. L.gs. n. 50/2016 Codice dei Contratti tra i quali rientrano anche alcune tipologie riconducibili a prestazione d'opera qualora rese da soggetti persone fisiche estranee all'amministrazione come individuate all'art. 3 lett. p) e art. 45 dello stesso D. L. gs. 50/2016 e L. n. 81/2017 Jobs Act degli autonomi ;
  - gli incarichi conferiti a personale dipendente del M.I.U.R. in servizio presso altre scuole statali individuato tramite procedura comparativa per cui si applicano gli articoli 32, 35 e 57 del CCNL Scuola del 29/11/2007 .

### Art. 2

#### Soggetti destinatari

Gli incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo personali di natura occasionale o coordinata e continuativa , possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti :

- professionisti regolarmente iscritti ad Albi , Ordini o elenchi per attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria;
- esercenti per professione abituale un'attività professionale lavoro autonomo priva di Albo,Ordine o elenco o una attività per la quale tale iscrizione non è richiesta come previsto dalla L. 81/2017 ;
- esperti di specifica e comprovata competenza ed esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata dall'iscrizione ad apposito Albo,Ordine o elenco professionale ;
- dipendenti pubblici di altre amministrazioni di comprovata competenza ed esperienza per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- soggetti collocati a riposo salvo i divieti previsti da norme speciali;
- ditte individuali e associazioni ed enti non commerciali senza fini di lucro se previsto dal D. L.gs. 117/2017 (residuale).

Si evidenzia che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro .Come previsto dalla L. 81/2015 il collaboratore organizza autonomamente la propria attività nel rispetto delle modalità concordate tra le parti in termine di luoghi, tempi e indicazioni operative .





## **ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE**

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

### **Art. 3**

#### **Presupposti per il conferimento degli incarichi**

Gli incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa vengono conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con le deroghe previste alla lettera c), in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla SCUOLA e a obiettivi e progetti specifici e determinati previsti e deliberati nel P.T.O.F. e Programma Annuale d'istituto;
- b) deve essere accertata l'impossibilità e/o carenza oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno della SCUOLA per le seguenti motivazioni:
  - mancanza di personale con specifiche competenze professionali;
  - mancanza di disponibilità allo svolgimento della prestazione per la coincidenza oraria con altri impegni di lavoro ordinari o altre motivazioni personali di personale interno pur in possesso delle specifiche competenze professionali;

Nel caso in cui il P. T. O. F. sia stato deliberato dagli organi collegiali competenti è fatto obbligo per il personale interno, in possesso dei requisiti e mancando le motivazioni di cui al punto precedente, di svolgere l'attività;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e deve richiedere prestazioni qualificate; detti incarichi sono dunque attribuibili a soggetti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; è prevista una deroga al requisito minimo della comprovata specializzazione universitaria nei casi di stipula di contratti d'opera individuali con contratto di lavoro autonomo con esterni alla SCUOLA per attività che debbano essere svolte da:
  - professionisti iscritti in albi o ordini professionali
  - soggetti che operino nel campo dell'arte, spettacolo o mestieri artigianali, attività informatica, a supporto attività didattica e di ricerca, servizi di orientamento e collocamento ferma restando comunque la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Nei casi di cui al punto c), ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore, "si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria". Rimane ferma, in relazione alla specificità della prestazione, la facoltà della SCUOLA di preferire il professionista provvisto di specializzazione universitaria.

- d) proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dalla SCUOLA;
- e) la prestazione relativa all'incarico deve essere di natura personale;
- f) deve essere preventivamente determinata durata, oggetto la durata e il compenso dell'incarico;
- g) non è previsto il rinnovo e la proroga è possibile solo per terminare il progetto se la causa non è imputabile al collaboratore fermo restando la misura del compenso già concordata.

Il provvedimento di conferimento deve essere adeguatamente motivato, con particolare riguardo alle indicazioni di tutte le condizioni quali presupposti di legittimità del conferimento stesso.

Il ricorso ai contratti di cui al presente regolamento per lo svolgimento di funzioni ordinarie della SCUOLA è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

### **Art. 4**

#### **Individuazione del fabbisogno**

Il Dirigente Scolastico verifica la necessità degli incarichi da conferire e la loro congruenza con il fabbisogno della SCUOLA individuato nei documenti di programmazione quali il P.O.F. annuale e triennale e il Programma Annuale deliberati dal Consiglio di Istituto e con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità. Lo stesso verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la SCUOLA attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita dall'articolo 1 e 6, del presente regolamento. In relazione agli elementi individuati verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Entro il mese di ottobre vengono individuate dal Collegio dei Docenti e commissioni /personale docente individuato tutte le professionalità necessarie che dovranno essere ricercate mediante bando rivolto ad esterni sulla base delle esigenze didattiche.





## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

### Art. 5

#### Determinazione del compenso

Relativamente alla determinazione del compenso da corrispondere al collaboratore si fa riferimento, in via ordinaria, ai seguenti compensi orari :

- quelli tabellari fissati dal CCNL Scuola vigente per le attività di insegnamento e non insegnamento;
- quelli previsti dal D.I. n. 326/95 per le attività di formazione e aggiornamento ;
- quelli cogenti previsti da particolari e specifiche normative statali di settore .

Ove non fosse possibile applicare i compensi come sopra individuati il Dirigente Scolastico :

- nel caso di importi maggiori opera una ricognizione ,anche non documentata, presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta ;
- nel caso di importi inferiori individua l'importo orario lordo da corrispondere anche in base ai finanziamenti ricevuti e le attività da svolgere .

Nella presentazione delle domande di cui all'art. 7 i concorrenti potranno, relativamente al compenso massimo orario proposto dall'amministrazione :

- confermare detto importo ;
- prevedere un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri riflessi orario inferiore .

Nella valutazione complessiva della domanda/offerta presentata la SCUOLA terrà conto del costo effettivo orario e complessivo che l'amministrazione dovrà sostenere comprensivo degli oneri a carico della stessa in riferimento alla figura giuridica e fiscale del candidato che dovrà essere esplicitata e documentata obbligatoriamente nella domanda pena la sua esclusione . (per costo complessivo dell'Amministrazione si intende l'importo lordo da corrispondere al collaboratore con l'aggiunta di tutti gli oneri a carico della SCUOLA ) Nell'ambito dei criteri sopra fissati il Dirigente Scolastico aggiorna annualmente ,se del caso, il corrispettivo di riferimento per i singoli incarichi da conferire verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti e gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto .

La SCUOLA può conferire incarichi anche a titolo gratuito , nel rispetto comunque di tutte le procedure riportate nel presente regolamento . Tali procedure soggiacciono a tutti gli adempimenti previsti per quelli cui è dovuto un compenso .

### Art. 6

#### Tipologia degli incarichi

1. Le tipologie di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal presente Regolamento sono le seguenti:

- a) Incarichi per consulenze vere e proprie (richieste di pareri ad esperti, legali, incarichi di studio e incarichi di ricerca ) finalizzate per costruire l'istruttoria ed adottare un provvedimento finale da imputare alla SCUOLA quando non prestazioni di servizi ;
- b) Incarichi per collaborazioni in materie di :
  - Formazione e aggiornamento del personale dipendente e insegnamento agli allievi e attuazione particolari progetti didattici al fine di garantire quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto (art. 40 del D.I. n. 44/2001) ;
  - in via del tutto residuale ed eccezionale per gli adempimenti obbligatori previsti da norme cogenti dello Stato in materie particolari quali ,a titolo indicativo ma non esaustivo, sicurezza sui luoghi di lavoro D. L.gs. n. 81/2008 , privacy D. L.gs. n. 196/2006 se non incluse nelle consulenze vere e proprie di cui alla lettera a) o in quanto appalti di servizi;

2. L'incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

3. L'incarico di ricerca presuppone la preventiva definizione del programma da parte della SCUOLA .

4. L'incarico di consulenza ha per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della SCUOLA.

5. L'incarico di collaborazione in materie didattiche e formative garantisce rispettivamente l'arricchimento dell'offerta formativa e i diritti dei lavoratori dipendenti previsti dal CCNL in materia di formazione e aggiornamento.

Le tipologie di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo come sopra individuati sono conferiti distinguendo tra le seguenti forme contrattuali :

- contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa caratterizzato dalla continuità della prestazione e dal coordinamento spazio temporale concordato tra collaboratore e SCUOLA ;





## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

- contratto di lavoro autonomo di natura occasionale e incarico professionale che sono di prassi gli incarichi per consulenze vere e proprie o altri incarichi che hanno la caratteristica della temporaneità e della piena autonomia dell'incaricato rispetto al committente SCUOLA e dove il "contatto sociale" con il committente è sporadico .

Se prestazione di servizi si applica il D. L.gs. 50/2016 e prioritariamente norme relative all'utilizzo delle convenzioni Consip e/o mercato elettronico MEPA se compatibili .

Sono esclusi collaboratori che fiscalmente e previdenzialmente portino alla configurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 409 del C. di p.C. e fiscalmente ai sensi dell' art. 50 c.1) lett. c-bis del D.P.R. n. 917/86 .

### Art. 7

#### Individuazione della professionalità – bando per la valutazione comparativa

1. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, e fatti salvi i conferimenti diretti attribuibili ai sensi del successivo art. 9 e in base a norme di legge, il Dirigente Scolastico emana apposito Bando di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Il Bando di selezione per la stipula dei contratti viene reso noto almeno mediante pubblicazione sul profilo del committente SCUOLA sezione :
  - albo pretorio BANDI E GAREo con altra forma di pubblicità in aggiunta a quella minima sopra esposta ritenuta più opportuna.
3. Il Bando di selezione dovrà evidenziare i seguenti elementi:
  - la descrizione della professionalità richiesta ed i contenuti altamente qualificanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto programma o fase di esso
  - i requisiti generali e i titoli particolari oggetto di valutazione richiesti e la documentazione da allegare alla domanda
  - durata dell'incarico
  - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo a titolo indicativo da concordare (livello di coordinazione);
  - il compenso lordo percipiente orario massimo previsto
  - il termine e le modalità di presentazione delle domande
  - le modalità selettive previste (per titoli - per titoli e colloqui – in base offerta economica –prezzo più basso - punteggio assegnato )
  - indicazioni della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
4. Le domande/offerte , sottoscritte in calce, a pena di esclusione, devono essere redatte in carta semplice anche utilizzando eventuale fax-simile a tal fine predisposto e allegato al Bando. All'offerta va allegato un documento di identità in corso di validità.
5. Il corrispettivo orario massimo previsto nel Bando è al lordo degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a carico del collaboratore e sarà liquidato previa verifica, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati al momento del conferimento dopo attestazione di regolarità da parte del responsabile del progetto se previsto e del Dirigente Scolastico.
6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal Bando di selezione per la stipula del contratto .
7. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre possedere almeno i seguenti requisiti minimi :
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e scritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta salvo i casi previsti dalla norma;Altri requisiti minimi potranno essere individuati di volta in volta dal Dirigente Scolastico nel Bando .
8. Il Bando di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico se l'offerta non verrà ritenuta congrua.
9. Competente ad emanare il Bando è il Dirigente Scolastico .
10. Il bando avrà validità fino al 31/12 dell'anno successivo alla data di scadenza di presentazione delle offerte .





## **ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE**

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

### **Art. 8**

#### **Commissione di valutazione**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula/ offerte presentati , nel caso di valutazione dell'offerta con il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto prezzo/qualità , attraverso commissioni all'uopo nominate composte da personale in servizio presso la SCUOLA e avente specifiche competenze; nel caso del criterio del prezzo più basso tramite seggio di gara composto da dipendenti della SCUOLA ;
2. A conclusione dei lavori la commissione , in base ai criteri di valutazione stabiliti nel Bando, approverà e firmerà gli atti endoprocedimentali conseguenti relativi alla proposta di individuazione del collaboratore ai fini dell'emanazione dell'atto di competenza del Dirigente della SCUOLA.

### **Art. 9**

#### **Procedura comparativa**

1. Le procedure di selezione dei candidati e valutazione delle relative offerte sono espletate mediante una o più delle seguenti modalità anche congiuntamente:
  - Valutazione dei curricula e della documentazione qualora richiesta, attestante gli elementi necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione all'incarico da svolgere;
  - Colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e professionali, le competenze e le attitudini richieste in relazione all'incarico da svolgere. Qualora sia necessario per la natura dell'incarico da conferire, si potrà prevedere anche una prova a carattere teorico pratico;  
sempre dovrà essere effettuata la
  - Valutazione economica dell'offerta presentata in riferimento al costo effettivo orario e complessivo che l'amministrazione dovrà sostenere comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione in riferimento alla figura giuridica e fiscale del candidato che dovrà essere documentata nella domanda .
2. Nell'assegnazione dei punteggi relativi alle singole voci ( titoli, prove, offerta economica) si dovrà tenere in particolare conto dei seguenti principi :
  - preferenza ai soggetti che hanno svolto già analogo incarico presso altre Scuole statali della Provincia di Udine per cui sono già stati valutati positivamente;
  - preferenza ai soggetti che hanno svolto già analogo incarico presso altre Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Udine per cui sono già stati valutati positivamente;
  - preferenza ai soggetti che possono documentare pubblicazione di libri/dispense/ articoli nella materia;
  - assegnare al massimo un punteggio all'offerta economica non superiore al 30% del totale .
3. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile per i requisiti professionali ed economici dovrà corrispondere ad un valore numerico compreso da un minimo di 1 ad un massimo di 100 punti .  
A parità di punteggio assegnato al curriculum/offerta l'incarico viene conferito al soggetto che :
  - ha presentato nel complessivo l'offerta economica più vantaggiosa - costo complessivo dell'Amministrazione anche in riferimento alla posizione fiscale del soggetto documentata nella domanda (per costo complessivo dell'Amministrazione si intende l'importo lordo da corrispondere al collaboratore con l'aggiunta di tutti gli oneri a carico della SCUOLA ) ;
  - in caso di ulteriore parità al soggetto piu' giovane anagraficamente .
4. La procedura di valutazione delle offerte non costituisce automaticamente procedura di reclutamento.
5. Al termine della valutazione delle domande pervenute viene individuato il soggetto destinatario dell'incarico .
6. Il provvedimento di approvazione degli atti comparativi e di individuazione dell'incarico è di competenza del Dirigente Scolastico o del R.U.P. individuato .

### **Art. 10**

#### **Conferimento dell'incarico**

1. Il conferimento dell'incarico avviene con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Tale contratto deve contenere almeno i seguenti dati :
  - a) La natura della prestazione;
  - b) La tipologia dell'incarico;
  - c) I destinatari dell'attività ;
  - d) L'oggetto e gli obiettivi dell'incarico;





## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.L. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

- e) Il luogo in cui viene svolto l'incarico;
  - f) La durata dell'incarico con la specificazione delle date concordate di svolgimento e inizio e fine dell'attività;
  - g) Il compenso spettante;
  - h) Dichiarazione del collaboratore di consenso al trattamento dei dati conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 come modificata dal D. L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 art. 13 e 4;
  - i) Dichiarazione del collaboratore di avere preso visione del piano di emergenza e del documento di valutazione dei rischi specifico e di impegno ad osservare le misure riportate nei documenti citati ai sensi di quanto previsto dal D. L.gs. n. 81/2008 in materia di misure per la tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro ;
  - j) Dichiarazione del collaboratore sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
2. Il contratto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico e accettato espressamente in forma scritta dall'interessato.
  3. Il contratto stipulato non può avere durata superiore all'anno scolastico o anno solare .Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente la SCUOLA può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo in casi straordinari ed eccezionali al fine di completare i progetti già iniziati e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito .In tal caso dovrà essere allegata specifica e analitica relazione scritta da parte del responsabile del progetto/attività .
  4. Prima della stipula del contratto la SCUOLA da atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi dell'esperto .

### Art. 11

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento della procedura comparativa.**

1. La SCUOLA può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione e comparative quando ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) in casi di particolare e comprovata urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione non imputabili alla SCUOLA ;
  - b) quando la natura specialistica della prestazione è tale che possa essere fornita da un solo prestatore nell'ambito della Provincia di Udine;
  - c) nei casi di collaborazioni meramente occasionali ,non coordinate e continuative, che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica , caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano una spesa equiparabile al rimborso spese ,seppur congruo .

### Art. 12

#### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere al recesso del contratto e alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito detraendo eventuali penali se stabilite .

### Art. 13

#### **Norme procedurali - Pubblicità ed efficacia**

1. La SCUOLA in conformità a quanto disposto dall'art. 53 del D. L. gs. 165/2001 - Anagrafe delle Prestazioni - provvederà :
2. alla pubblicazione sul sito/profilo del committente in apposita sezione dell'amministrazione trasparente accessibili al pubblico entro tre mesi **(o tempestivamente vedi dopo)** dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla





## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

cessazione dell'incarico l'elenco dei propri consulenti esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza con indicazione dell'oggetto dell'incarico, durata e compenso corrisposto nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi c. 14) ; in base a quanto disposto dall'art. 3 c. 54) e c. 18) della L. 244/2007, l'efficacia dei contratti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione c. 18) .

- a comunicare in via telematica tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti ; entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, dette informazioni in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.
  - a comunicare in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica il conferimento o l'autorizzazione di incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
  - a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione da altri soggetti pubblici o privati ;
  - a pubblicare tempestivamente sul profilo del committente sezione amministrazione trasparente l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico ; **( sono esclusi i compensi accessori pagati con risorse del CCNL al proprio personale )**
  - a comunicare entro quindici giorni dall'erogazione del compenso all'altra amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici per gli incarichi conferiti e autorizzati ;
3. La SCUOLA in conformità a quanto disposto dal D.I. n. 44/2001 rogherà tramite funzionario interno e registrerà nel registro dei contratti tutti gli incarichi formalizzati a consulenti esterni ;
4. Qualora l'incarico esterno venga conferito a persone in servizio presso altre P.A. di cui all'art. 1 c.2) e al personale di cui all'art. 3 del DLgs 165/01 la SCUOLA è tenuta a :
- richiedere preventivamente, direttamente o anche tramite il dipendente, ai fini della stipula del contratto l'autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza ai sensi art. 53 c. 8) e c.10) D. L. gs. 165/01 salvo i casi di cui all'art.53 c. 6) ;
  - comunicare entro 15 giorni dall'erogazione del compenso all'amministrazione di appartenenza l'importo dei compensi erogati e relativi ad una preventiva autorizzazione ai sensi art. 53 c. 11) del D. L.gs. 165/01 .
5. Il calendario delle attività da svolgere, con particolare riguardo alla data iniziale e finale, non sarà modificabile al fine di adempiere a tutti gli obblighi previsti a carico della SCUOLA .

Solo in casi straordinari, con richiesta preventiva da presentare con almeno dieci giorni di anticipo da parte del responsabile di progetto e/o attività e da motivare , e a seguito di autorizzazione che dovrà essere trasmessa anche all'ufficio competente ad assolvere agli adempimenti di legge , si potrà derogare a tali date .

### Art. 14

#### Modifiche regolamentari

1. Il Consiglio di Istituto si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, qualora intervengano gravi difficoltà al funzionamento della SCUOLA derivanti dall'applicazione delle norme di cui sopra o in caso di modifiche normative generali.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa professionale ed occasionale.

### Art. 15

#### Norme finali - entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul profilo del committente/sito web sezione ALBO PRETORIO .

ALLEGATA APPENDICE NORMMATIVA

UDINE 12/12/2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Tullia TRIMARCHI





## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017

### **APPENDICE NORMATIVA D. L.gs 165/01 e D.L.gs 33/2013**

#### **D. L.gs n. 165/01**

##### **Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione**

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

##### **Art. 7. Gestione delle risorse umane**

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 36, comma 3, del presente decreto](#) e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'[articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), si adeguano ai principi di cui al comma 6.

##### **Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli [articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#), salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:





## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017**

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi sui fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'[articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140](#), e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
- 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.





## ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO A TERZI ED ESTRANEI AL  
ISTITUTO COMPRENSIVO V DI UDINE di seguito denominato SCUOLA  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6) DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E ART. 40 DEL D.I. N. 44/2001  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 11/12/2017

### D. Lgs n. 33/2013

#### **Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione**

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli [articoli 14, comma 2, e 15, comma 4](#). Decorso detto termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

*(comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

*(comma aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

#### **Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti**

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

*(comma così modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)*

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

#### **Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza**

*(rubrica così sostituita dall'art. 14 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'[articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: *(comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'[articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. *(comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. *(comma abrogato dall'art. 14 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

#### **Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici**

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 9-bis](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

*(comma introdotto dall'art. 17 del d.lgs. n. 97 del 2016)*